



per l'



UNIONE SINDACATI POLIZIA PENITENZIARIA  
OSSERVATORIO SCIENTIFICO

Prot.07/08/09/O.S.

Roma, 08 luglio 2009

AL VISAG  
c/o Dipartimento Amm.ne Penitenziaria  
Ufficio del Capo del Dipartimento  
ROMA

**E, per conoscenza**

Al Signor Capo del Dipartimento  
Dell'Amministrazione Penitenziaria  
Pres. Franco Ionta  
ROMA

Al Signor Vice Capo del Dipartimento  
Dell'Amministrazione Penitenziaria  
Dr. Emilio Di Somma  
ROMA

Al Signor Vice Capo del Dipartimento  
dell'Amministrazione Penitenziaria  
Dr. Santi Consolo  
ROMA

Al Signor Direttore Generale  
del Personale e della Formazione  
Dr. Massimo De Pascalis  
DAP - ROMA

All'Ufficio per le Relazioni Sindacali  
c/o l'Ufficio del Capo del Dipartimento  
dell'Amministrazione Penitenziaria  
c.a. Dr.ssa Piera Conte  
ROMA

Oggetto: denuncia obbligatoria inail - chiarimenti vs. nota 0005677 del  
9.1.2007



per l'



UNIONE SINDACATI POLIZIA PENITENZIARIA  
OSSERVATORIO SCIENTIFICO

Per quanto all'oggetto, specificatamente della nota trasmessa nr.0402447 del 20.12.2006 del VISAG si ritiene opportuno ulteriori chiarimenti in relazione ai rilievi che da talune rappresentanze locali vengono evidenziati a questo ufficio.

Detta nota sostiene l'obbligatorietà della denuncia INAIL anche per gli appartenenti al corpo di Polizia Penitenziaria in considerazione proprio del fatto che gli articoli riportati in detta nota fanno riferimento alle *"categoria di lavoratori dipendenti"* e *"non si scorge un regime differenziato per categorie professionali diverse"*.

Detta posizione, che sta assumendo la condizione di direttiva obbligatoria per le direzioni, non trova supporto legislativo eccetto per quelle che sono le indagini statistiche sugli infortuni sul lavoro ad opera dell'INAIL; infatti gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria godono, in diritto, di un regime differenziato, esplicitamente indicato dal **Decreto Presidente Repubblica 29 ottobre 2001, n.461 "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate"** .

All'art. 1 del presente DPR vengono individuate le categorie interessate : "

**1. Ai fini del presente regolamento si intende:**

**a) per "impiegato" o "dipendente" l'appartenente ad amministrazioni pubbliche, anche di qualifica dirigenziale, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nonché' l'appartenente alle Forze di polizia, anche ad ordinamento militare, o alle Forze armate od alle altre categorie indicate dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;**

oltre al campo di applicazione di cui all'art. 2:

**"1. Il dipendente che abbia subito lesioni o contratto infermità o subito aggravamenti di infermità o lesioni preesistenti, ovvero l'avente diritto in caso di morte del dipendente, per fare accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio, presenta domanda scritta all'ufficio o comando presso il quale presta servizio, indicando specificamente la natura dell'infermità o lesione, i fatti di**



per l'



UNIONE SINDACATI POLIZIA PENITENZIARIA  
OSSERVATORIO SCIENTIFICO

*servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale e sull'idoneità al servizio, allegando ogni documento utile. Fatto salvo il trattamento pensionistico di privilegio, la domanda, ai fini della concessione dei benefici previsti da disposizioni vigenti, deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione o dell'aggravamento*

E , l'obbligatorietà d'ufficio di cui all'art.3: **"Avvio d'ufficio"**

**1. L'Amministrazione inizia d'ufficio il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio quando risulta che un proprio dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio o abbia contratto infermità nell'esporsi per obbligo di servizio a cause morbigene e dette infermità siano tali da poter divenire causa d'invalidità o di altra menomazione della integrità fisica, psichica o sensoriale.**

Stante ciò, appare evidente una incompatibilità del regime che regola i lavoratori sottoposti a tutela INAIL con gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria che invece fanno riferimento alle CMO.

Oltre alla presente differenziazione che ingenera "naturali conflitti di competenza" ci troveremo a sottoporre l'appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria a due diversi soggetti sanitari di tutela e accertamento in materia di infortunio sul lavoro, infatti l'INAIL si avvale dell'ausilio dell'INPS per gli accertamenti; mentre le CMO si avvalgono dell'ASL.

Si sottolinea infine come istituti per la Polizia Penitenziari quali per esempio l'inidoneità al servizio, sia parziale che totale, con le eventuali limitazioni nell'impiego in servizio non siano di competenza dell'INAIL, mai ai sensi del citato dpr 461/01 esclusiva delle CMO.

Non solo, sembrerebbe consolidarsi una prassi che veda disattese o espedito con particolare ritardo le richieste inoltrate del dipendente di essere sottoposto a visita collegiale da parte della CMO per l'idoneità al servizio seppure le circolari dipartimentali abbiano attribuito comunque una competenza locale al Dirigente Sanitario per quanto attiene proprio ai pareri di valutazione di quanti infortuni intervengano in servizio (al pari di una CMO cosiddetta di prima valutazione) oltre alle



per l'



**UNIONE SINDACATI POLIZIA PENITENZIARIA  
OSSERVATORIO SCIENTIFICO**

competenze previste dal Testo Unico sulla Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, D. Lgs. 81/08, nell'attribuire al medico del lavoro le competenze relative all'inidoneità parziale e temporanea al lavoro.

Sulla base di queste nostre osservazioni, che per motivi di opportunità sono stata limitate agli elementi maggiormente di interesse, gradiremo un Vostro intervento volto a semplificare le circostanze, e la burocrazia, che interessa gli infortuni del Personale di Polizia Penitenziaria per motivi di servizio, che allo stato attuale sembrerebbe anche l'unica Forza di Polizia sottoposto agli accertamenti INAIL, anche a discapito di quelli obbligatori presso le CMO territoriali.

Si conclude, cogliendo l'occasione per porgere cordiali saluti, e confermando la disponibilità della scrivente ad ogni collaborazione che intendesse necessaria.

Osservatorio Scientifico Nazionale  
Dr. Salvatore PARISI